

luogo di privata dimora, ai fini del presente articolo ogni luogo in cui la persona ha diritto di svolgere la propria attività, senza turbativa da parte di estranei.

1. 14. Pecorella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 111 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle intercettazioni indicate nel primo comma si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche ».

(A.C. 111 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Presupposti e forme del provvedimento).

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 267 *(Presupposti e forme del provvedimento)* — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando:

a) vi sono gravi indizi di reato;

b) sussistono elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede;

c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, verifica anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

4. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono da essi utilizzate ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che la utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;

c) assoluta necessità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 10. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) gravi indizi di reato;

b) elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede;

c) assoluta necessità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera b).

3. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Le utenze sono intestate ai soggetti indagati ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che siano utilizzate dagli stessi.

3. 3. Pecorella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GAZZILLI 3.4.

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: del procedimento, con le seguenti: delle indagini e fino alla conclusione dell'utenza preliminare.

0. 3. 4. 1. La Commissione

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato, nel corso del procedimento, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è ammessa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione

3. 4. Gazzilli, Saponara.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: prorogata aggiungere le seguenti: o reiterata.

3. 5. Carmelo Carrara.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PECORELLA 3.2.

All'emendamento 3.2, dopo le parole: comunicazioni telefoniche, aggiungere le seguenti: sulla stessa utenza.

0. 3. 2. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione o di comunicazioni fra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 2. Pecorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel corso delle intercettazioni effettuate in scadenza dei

termini siano state acquisite informazioni decisive per la prosecuzione delle indagini, il giudice può, con decreto motivato, autorizzare l'ulteriore proroga per un termine massimo di trenta giorni.

3. 12. Dalla Chiesa.

Al comma 1, capoverso articolo 267, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il registro è soggetto al controllo del giudice delle indagini preliminari che ne verifica la regolarità.

3. 8. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel codice di procedura penale dopo l'articolo 267 è aggiunto il seguente: "Art. 267-bis 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione ad acquisire i tabulati di cui all'articolo 266 comma 2-bis. In mancanza di tale autorizzazione i tabulati sono inutilizzabili. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 267 comma 3 del codice di procedura penale.

3. 7. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello verifica ogni tre mesi la regolare tenuta del registro riservato.

3. 11. La Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ROSSETTO ED ALTRI (3968), DE BENETTI ED ALTRI (4734), PISCITELLO ED ALTRI (4861), PEZZOLI (5530), FEI ED ALTRI (5542), VELTRI ED ALTRI (5553), PECORARO SCANIO (5554)

(A.C. 5535 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che il provvedimento sul rimborso delle spese elettorali, in ragione dell'ammontare previsto, si configura in buona sostanza come un finanziamento pubblico ai partiti a mala pena mascherato;

rilevato che il suddetto finanziamento pubblico è tale da modificare la natura propria dei partiti, che da associazioni di cittadini si trasformano in definitiva in organi incorporati nello Stato-apparato, lontani anni luce dal comune sentire dell'opinione pubblica;

considerato che il soggetto della proposizione normativa contenuta nell'articolo 49 della Costituzione, con buona pace dei cantori della partitocrazia, sono i cittadini e non già i partiti politici;

considerato altresì che il provvedimento in questione appare in evidente contrasto con la lettera e lo spirito del predetto articolo 49 della Costituzione, non essendo concepibile che lo Stato partito autoritario possa essere preso a modello dal cosiddetto Stato dei partiti affermatosi nel secondo dopoguerra;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 1. Armaroli.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in oggetto, concernente la sostituzione della contribuzione volontaria ai movimenti politici con un sistema denominato "di rimborsi elettorali" suddivisi in *tranches* annuali per ciascuno degli anni di durata delle Assemblee elettive;

tali rimborsi, facendo capo a ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali, sono in realtà contributi obbligatori che violano il diritto dei cittadini alla libera associazione in partiti, come è dimostrato dal permanere del complesso delle norme sui rimborsi elettorali previgenti;

all'articolo 5 del testo in esame viene disposta la prosecuzione nel 1999 del contributo *ex-lege* 2 gennaio 1997, n. 2 usufruendo della copertura prevista dall'articolo 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che era destinata alla sola copertura del finanziamento 1998, mediante storni dai fondi speciali della legge Finanziaria dell'anno medesimo;

detti storni non sono stati ancora coperti secondo la procedura prevista dal

comma 1-*quater* dell'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ove si consideri da un lato che l'Amministrazione finanziaria non è in grado di fornire i dati necessari per tale operazione, dall'altro che i dati estremamente provvisori in possesso del Parlamento mostrano la non attuabilità del comma citato;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge per violazione degli articoli 49 ed 81, comma 4 della Costituzione.

n. 2. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

considerato che la proposta di legge C. n. 5535 e abbinate disattende la volontà popolare espressasi a larghissima maggioranza nel *referendum* abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti, che ha cancellato lo specifico finanziamento per le spese di funzionamento lasciando in vigore il solo finanziamento per le spese elettorali;

rilevato che appare evidente la violazione degli articoli 1, secondo comma e 75 della Costituzione, in quanto la proposta di legge ripristina in modo indiretto il finanziamento ai partiti politici, abrogato dai cittadini, e vulnera il principio della sovranità popolare;

visto che la proposta stessa prevede maggiori oneri per lo Stato, quali l'aumento del rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e una serie di nuove o maggiori agevolazioni fiscali e tariffarie, senza indicare l'ammontare delle maggiori spese e delle minori entrate per lo Stato, rispetto a quelle attualmente previste, né la relativa copertura finanziaria. violando così pure l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge in quanto viola gli articoli 1, 75 e 81 della Costituzione.

n. 3. Pisanu, Vito, Calderisi.

La Camera,

premesso che, a norma del provvedimento in esame, i movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per gli anni finanziari 1998 e 1999 sono sì tenuti al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino, secondo una ragionevole previsione, eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti, ma questo conguaglio è previsto a decorrere dall'anno 2000;

ritenuto che è ormai imminente la conoscenza degli esatti dati sul 4 per mille e che la normativa richiamata appare scarsamente comprensibile, a meno che, come sembra evidente, non si voglia fare sfoggio di eccessiva generosità nei confronti dei partiti;

considerato che l'ipotesi sopra formulata appare purtroppo tanto realistica quanto indigesta a un'opinione pubblica che non ha mai amato svisceratamente la cosiddetta partitocrazia;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 4. Savarese.

La Camera,

considerato che:

il plebiscitario referendum abrogativo del 1993 ha soppresso la legge sul finanziamento pubblico dei partiti ove questo si configuri *sic et simpliciter* come erogazione dello Stato alla politica nel suo complesso;

la legge 2 gennaio 1997 n. 2, nonostante la provvisorietà dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, ha sostanzialmente fallito il proprio obiettivo, che era quello di chiedere un contributo volontario ai cittadini al sistema dei partiti rappresentati in Parlamento, in virtù dello scarsissimo numero di adesioni dei contribuenti;

l'approvazione della legge 8 maggio 1998, n. 146, relativa all'anticipazione ai partiti del 4 per mille relativo all'anno 1998 e rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica proprio in relazione all'articolo sull'anticipazione ai partiti, ha maggiormente allontanato i cittadini da essi, in virtù della palese arroganza con la quale l'intera questione è stata imposta e trattata;

nel progetto in esame numerosi elementi ripropongono una visione distorta ed al di fuori degli interessi dei cittadini della politica; tali elementi possono esemplificarsi nella richiesta di finanziamento per il 1999 secondo i fallimentari meccanismi della legge 2 gennaio 1997, n. 2; nel denominare rimborso elettorale quel che in realtà è un contributo ai partiti, come dimostra il permanere di tutti i vari fondi precedentemente istituiti a titolo di rimborso elettorale, poichè i due "rimborsi" si sommerebbero ad ogni elezione; nell'abbassamento dal tre all'uno per cento della soglia di diritto al rimborso; nel piano di restituzione delle somme indebitamente percepite, che è dilatato, senza interessi, nell'arco di 10 anni, e che consente ampie scappatoie per non restituire nulla;

viceversa il progetto in esame non reca nessuna delle disposizioni idonee ad avvicinare i cittadini alla politica, quali: il contributo finalizzato al proprio partito; la regolamentazione giuridica dei partiti; la realizzazione di servizi strettamente connessi all'attività politica;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 5. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

premesso che il disegno di legge recante *"Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"*

prefigura il finanziamento dei movimenti e partiti politici attraverso il rimborso delle spese elettorali;

considerato che i parametri predeterminati per effettuare il calcolo dei rimborsi producono una cifra non commisurata né alle spese realmente sostenute dai partiti o movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali precedenti, né alle previsioni di spesa che è possibile determinare per quelle future;

valutato che l'ammontare previsto dalla legge, sopravanzando di gran lunga, nell'ordine delle 10-12 volte, le spese necessarie per il finanziamento delle campagne elettorali da parte dei movimenti e dei partiti politici, si traduce in un finanziamento pubblico per le esigenze di funzionamento ordinario di essi;

considerato che il referendum popolare del 18 aprile 1993 ha determinato l'abrogazione delle disposizioni di legge che erogavano finanziamenti pubblici ai partiti ed ai movimenti politici;

considerato che ricostituire un sistema di finanziamento pubblico formalizzerebbe una volontà contraria a quelle espressa dalla stragrande maggioranza degli elettori;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 6. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Melograni, Niccolini.

La Camera,

premesso che il provvedimento — come si legge nella relazione alla proposta di legge Balocchi ed altri — intende limitare i contributi esclusivamente alle spese sostenute da partiti nel corso delle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale, di quello europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che l'affermazione è assolutamente non veritiera e addotta al solo scopo di non far apparire il provvedimento

in contrasto con il referendum popolare del 1993, che ha abrogato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti;

considerato che il provvedimento è in stridente contrasto con l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 7. Selva.

La Camera,

premesso che il provvedimento prevede una particolare disciplina fiscale dell'attività di movimenti politici;

ritenuto che tale disciplina determina una ingiustificata disparità di trattamento tra partiti poveri e partiti dotati di cospicuo patrimonio immobiliare;

considerato che tale disciplina contraddice l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, a norma del quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 8. Migliori.

La Camera,

premesso che il provvedimento, nello stabilire i requisiti per partecipare al riparto delle somme, prevede l'abbassamento della soglia di esclusione dal tre all'uno per cento;

ritenuto che questo abbassamento rappresenta uno stimolo alla proliferazione dei cosiddetti partiti-polvere;

considerato che la normativa prevista costituisce un freno a quella democrazia maggioritaria e a quel tendenziale bipolarismo propiziato dal popolo sovrano con il

referendum del 1993, e che pertanto la normativa richiamata si pone in contrasto con gli articoli 1 e 75 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 9. Anedda.

La Camera,

premesso che il provvedimento prevede che il di più incassato dai partiti negli anni 1998 e 1999 sia restituito all'erario in un considerevole numero di anni e, per di più, a tasso zero;

ritenuto che la normativa prevista determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i partiti politici e tutti gli altri operatori economici che si muovono sul mercato;

considerato che la normativa richiamata è in stridente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 10. Mantovano.

La Camera,

premesso che il provvedimento in esame stabilisce che l'erogazione dei contributi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto;

ritenuto che la previsione di cui sopra desta non poche perplessità sotto vari profili;

considerato che non è accettabile una normativa che determina una inammissibile disparità di trattamento a favore dei partiti;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 11. Armani, Anedda.

La Camera,

premessi che il provvedimento attribuisce ai partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché del Parlamento europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che dal 1948 ad oggi le elezioni per la Camera e per il Senato si sono sempre verificate lo stesso giorno, perché dapprima sono intervenuti scioglimenti anticipati del Senato, poi c'è stata la modifica costituzionale che parifica in cinque anni la durata dei due rami del Parlamento, né dalla modifica costituzionale in poi il presidente della Repubblica ha sciolto un solo ramo del Parlamento;

considerato che la contestualità delle elezioni politiche riduce notevolmente le spese, sì da far apparire francamente eccessiva la misura del rimborso prevista;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 12. Cola.

La Camera,

premessi che il provvedimento, incide sull'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi sostituendo le parole "compresi tra 500 mila e 50 milioni di lire" con le altre "compresi tra 100 mila e 200 milioni di lire";

ritenuto che il Testo unico delle imposte sui redditi è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

considerato che dal 1986 a oggi la svalutazione della lira è avvenuta nella misura ben nota agli addetti ai lavori ed è stata tale da non giustificare l'innalzamento della quota massima da 50 a 200 milioni;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 13. Bono, Carlo Pace.

La Camera,

premessi che, secondo quanto previsto dal provvedimento, la somma spettante ai vari partiti venga rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'ISTAT;

ritenuto che, così facendo, il legislatore provvederebbe non solo per l'oggi ma anche per il domani, grazie a un automatismo che non è azzardato considerare scandaloso;

considerato che la misura è prevista allo scopo di far passare sotto silenzio, e quindi senza un vero e proprio controllo della pubblica opinione, gli aumenti periodici dei rimborsi;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 14. Fragalà, Contino, Franz.

La Camera,

premessi che, alla luce dei bilanci presentati in questi anni dai vari partiti, i rimborsi previsti dal provvedimento appaiono eccessivamente "gonfiati";

ritenuto che la Corte costituzionale tedesca, con sentenza del 9 aprile 1992, ha per l'appunto sollevato questo problema e dichiarato costituzionalmente illegittima una legislazione sui rimborsi elettorali assai simile a quella del provvedimento in esame;

considerato che sono risultati vani i tentativi dell'opposizione di ridurre sensibilmente i rimborsi previsti al fine di adeguarli alla realtà;

considerato altresì che la normativa sui rimborsi rappresenta un inganno per l'opinione pubblica e rende la nostra gracie democrazia assai poco trasparente;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 15. Landi di Chiavenna, Migliori.

La Camera,

premessò che il provvedimento, nello stabilire i criteri per partecipare al riparto delle somme, rinvia agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

ritenuto che la normativa proposta, recependo quella vigente, proporziona l'ammontare del rimborso ai voti di lista conseguiti;

considerato che l'imminente referendum elettorale del 18 aprile abolirà il voto di lista e perciò renderà inapplicabile, quanto meno per l'elezione alla Camera dei deputati, la normativa prevista;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 16. Lo Porto, Nuccio Carrara.

La Camera,

premessò che il provvedimento prevede nelle disposizioni transitorie una norma "formato tessera", dal momento che alla ripartizione dei fondi per l'anno 1999 accederebbero anche neo formazioni politiche, quali l'Udr dell'on. Mastella e i comunisti dell'on. Cossutta, che non hanno mai affrontato una campagna elettorale e che, per ciò stesso, possono essere considerati partiti virtuali;

ritenuto che i gruppi parlamentari di queste neo formazioni politiche sono nati grazie ai cosiddetti "ribaltoni" di deputati e senatori, che hanno abbandonato i partiti che avevano contribuito alla loro elezione al Parlamento;

considerato che i cosiddetti "ribaltoni", ennesima manifestazione di quel trasformismo politico che si riteneva morto e sepolto, rappresentano una minaccia per la democrazia maggioritaria e per il bipolarismo, senza i quali l'Italia rischia di rimanere la cenerentola d'Europa;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 17. Malgieri.

La Camera,

premessò che il provvedimento stabilisce che i rimborsi per le spese elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante;

ritenuto che in cinque anni sono previsti ben quattro rimborsi: due per le elezioni politiche, uno per le europee e uno per le regionali;

considerato che la prima rata annuale, pari al 40 per cento dei rimborsi, appare eccessiva, tenuto conto dell'effetto a cascata dei rimborsi medesimi;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 18. Menia, Franz.

La Camera,

premessò che il provvedimento estende anche all'anno 1999 i contributi previsti per il solo 1998 dall'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

ritenuto che la normativa prevista è motivata dal fatto che ancora non si conoscono i dati sul 4 per mille;

considerato che il Ministro on. Visco ha dato formale assicurazione che entro breve tempo sarà possibile accertare l'ammontare del gettito;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 19. Giovanni Pace, Nania.

La Camera,

premessò che il provvedimento prevede un rimborso in egual misura per le spese sostenute per le campagne per il

rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che esiste una innegabile sproporzione tra le circoscrizioni per le europee e le circoscrizioni per le amministrative;

considerato che l'obiezione non ha fatto breccia durante i lavori in commissione e che non si è ritenuto da parte della maggioranza favorevole al provvedimento ridurre sensibilmente il contributo per il rimborso delle spese per il rinnovo dei consigli regionali;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 20. Neri.

(A.C. 5535 — sezione 2)

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

premesso che in data 19 gennaio 1999 il Ministro delle finanze, on. Visco, ha inviato alla Presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, su richiesta di Alleanza nazionale una relazione sulla attribuzione volontaria a movimenti e partiti politici di una quota pari al 4 per mille dell'Irpef dichiarata dai contribuenti;

ritenuto che nella relazione il Ministro Visco spiegava i motivi tecnici per i quali i dati in suo possesso erano ancora molto parziali, ma subito dopo aggiungeva che gli uffici del Ministero delle finanze sono stati in grado di comunicare, nel novembre scorso, al Ministero del tesoro, che i dati per la ripartizione del 4 per mille relativi alle dichiarazioni dei 1997 saranno disponibili in primavera e quelli del 1998 entro il primo semestre dell'anno in corso;

considerato che al massimo entro giugno, secondo le assicurazioni del ministro

Visco, avremo un quadro completo del gettito complessivo del 4 per mille per gli anni 1997 e 1998;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino a quando il Ministro non sarà in grado di fornire tutti i dati richiesti.

n. 1. Fini.

La Camera,

considerato che il Ministro delle Finanze Visco, su richiesta della commissione Affari costituzionali, ha dichiarato, con lettera pubblicata nel bollettino giunte e commissioni del 19 gennaio 1999, che l'Amministrazione non è in grado di fornire dati significativi sull'attuazione dell'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n.2, relativo alla destinazione del quattro per mille al finanziamento della politica, poiché per il 1997 è stato esaminato meno del 10 per cento dei modelli "740" presentati, mentre l'esame dei modelli di dichiarazione trasmessi nel 1998 è estremamente più arretrata,

delibera di sospendere l'esame del provvedimento sino alla trasmissione di dati significativi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

n. 2. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

premesso che il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 febbraio scorso ha fissato al 18 aprile prossimo la data di svolgimento del referendum elettorale, cioè la prima data utile prevista dalla legge di attuazione;

ritenuto che il provvedimento contempla che anche per la ripartizione dei rimborsi delle spese per l'elezione della Camera dei deputati si considerino i voti di lista conseguiti dai vari partiti;

considerato che il *referendum*, qualora fosse approvato, com'è altamente probabile, abrogherà la seconda scheda e per ciò stesso i voti di lista;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino allo svolgimento del predetto *referendum* al fine di adeguare la normativa prevista dal provvedimento al responso referendario.

n. 3. Lo Presti.

La Camera,

premesso che il conguaglio delle somme già ricevute dai partiti, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente ricevute, è, a norma del provvedimento in esame, dilazionato a decorrere dall'anno 2000 in comode rate annuali;

ritenuto che appare inaccettabile la fruizione da parte dei partiti di nuovi contributi, sia pure mascherati da rimborsi elettorali gonfiati all'eccesso, prima della restituzione integrale e immediata del di più finora incassato;

considerato che assai presto, e comunque entro il primo semestre del cor-

rente anno, sarà possibile conoscere il gettito complessivo del 4 per mille e perciò il di più finora percepito dai partiti;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino alla integrale restituzione all'erario delle somme illegittimamente percepite dai partiti.

n. 4. Antonio Pepe.

La Camera,

visto il provvedimento al vaglio della Assemblea sulla disciplina dei rimborsi elettorali;

considerato che nel paese cresce il dibattito legato alla adozione delle elezioni « primarie » per le candidature a qualsiasi elezione;

tenuto conto che è necessario garantire i cittadini che i rimborsi siano corrisposti in condizioni di democrazia interna ai partiti;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino alla approvazione di una legge per la regolamentazione delle elezioni « primarie ».

n. 5. Storace.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Sanità penitenziaria)

BAIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 10 novembre 1998 è stato approvato il disegno di legge delega del Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 5 prevede il riordino della medicina penitenziaria ma con la garanzia di un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguata;

recentemente il Governo ha tagliato il 30 per cento delle risorse per l'acquisto di farmaci nelle carceri ed i medici sciope-rano, devolvendo la paga al fondo per i detenuti bisognosi —:

se sia questo il quadro della sanità penitenziaria che il Governo intende attuare e lo Stato sociale che vuole garantire. (3-03513)

(2 marzo 1999).

(Sezione 2 – Piano di dimensionamento delle scuole)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il piano di dimensionamento delle scuole previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, strettamente collegato all'autonomia scolastica, è stato portato avanti nelle varie realtà provinciali senza o quasi senza il coinvolgimento degli operatori scolastici e delle comunità;

il compito di rispondere ai bisogni d'istruzione e d'educazione di una comunità è estremamente complesso e difficile, per cui richiede la concertazione di quanti concorrono alla formazione e all'istruzione dei giovani;

l'autonomia ha bisogno di un quadro di riferimento forte entro cui mettere alla prova la qualità delle scelte e della nuova cultura che oggi nessuno forse può dire di possedere, neppure i politici di turno;

tutta l'operazione « dimensionamento » ha prodotto disagio e frustrazione perché condotta solo a livello politico, senza il coinvolgimento degli operatori scolastici;

la cultura della partecipazione e della responsabilità non ha trovato cittadinanza e vi è stato un ricorso massiccio e indiscriminato alle verticalizzazioni, per assumerle come modello generalizzato di riassetto istituzionale delle scuole, per farne uno strumento improprio di gestione del personale;

mentre la verticalizzazione può essere giustificata in alcune realtà dell'entroterra, nelle città risulta spesso strumentale e funzionale ai politici che la propongono e non al miglioramento della qualità del servizio scolastico che, in questi difficili momenti di transizione, avrebbe bisogno di un supplemento d'anima;

molti istituti che si costituiscono superano abbondantemente i novecento alunni con ben tre ordini di scuole (materna, elementare e media); questo comporterà una serie di problemi difficilmente gestibili sul piano organizzativo e didattico;

l'operazione « dimensionamento », compiuta peraltro frettolosamente, rischia di essere rapidamente vanificata dal riordino dei cicli, mentre avrebbe bisogno di essere governata con precisi indirizzi del livello centrale da diramare in periferia, relativi alla omogeneizzazione dei criteri di definizione dei piani e alla graduale attuazione del dimensionamento per il decollo dell'autonomia nel modo più condiviso possibile;

in un momento storico, caratterizzato dal cambiamento veloce con una transizione lunga e difficile, la scuola, nella propria identità, che è essenzialmente progettualità didattico-educativa legata ai suoi professionisti, ha bisogno di profondo rispetto e deve essere sentita come l'interlocutore privilegiato nelle decisioni che riguardano il suo futuro; in realtà nella operazione « dimensionamento » essa ha invece un ruolo marginale, perché tutto è affidato a scelte politiche che operano con criteri ragionieristici e a volte distanti e ignari della progettualità delle singole comunità scolastiche —:

se il Ministro non ritenga di emanare una circolare con l'autentica interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e specificatamente dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, considerando che in numerose realtà locali le relative disposizioni vengono eluse in modo sistematico, dando luogo alla costituzione d'istituti comprensivi dei tre livelli della scuola di base, passando attraverso lo smembramento e il « cannibalismo » d'istituzioni normodimensionate, con popolazione stabile nel tempo, consolidata tradizione culturale e avanzata progettualità, il tutto a profondo discapito della qualità che è la vera emergenza da affrontare nella scuola italiana. (3-03511)

(2 marzo 1999).

(Sezione 3 — Parità scolastica)

MANZIONE, VOLONTÈ, ANGELONI, DI NARDO, FRONZUTI, ACIERNO, CA-

VANNA SCIREA e CIMADORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di sabato 27 febbraio 1999 si è svolta a Bologna una manifestazione promossa dai vari comitati e dall'Unione degli studenti dell'Emilia Romagna, contro la parità scolastica;

il corteo ha visto anche la partecipazione dei Ministri per gli affari regionali, dottoressa Katia Bellillo, e per la funzione pubblica, dottor Angelo Piazza —:

se ritenga che la presenza dei suddetti Ministri alla manifestazione, al di là dei principi costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuti nell'articolo 21 della Carta costituzionale, non rappresenti un'aperta contraddizione e una posizione incoerente rispetto al programma del Governo di cui fanno parte e su cui hanno ricevuto la vincolante fiducia parlamentare e, alla luce di tale evidente dissenso, se, e in quali tempi, intenda rispettare i patti di Governo in materia di parità scolastica. (3-03521)

(2 marzo 1999).

(Sezione 4 — Riforma del bilancio dell'Unione europea)

FRIGATO. — *Al Ministro delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

si è svolto nella giornata di venerdì 26 febbraio 1999 a Petersberg, in Germania, il vertice informale della Unione europea;

i capi di Governo dell'Unione europea hanno affrontato il tema « Agenda 2000 » ed i nuovi criteri del bilancio comunitario;

in base a notizie di stampa, le difficoltà e le diverse valutazioni emerse mettono a rischio la positiva conclusione di « Agenda 2000 » entro il mese di luglio 1999 —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per il tempestivo e buon esito del negoziato in corso, per la tutela degli interessi italiani in Europa, e affinché le

opportunità ed i flussi finanziari che saranno previsti per il nostro Paese possano trovare un puntuale e completo utilizzo.

(3-03512)

(2 marzo 1999).

(Sezione 5 – Risanamento delle cartiere di Fabriano)

GIACCO, DUCA, GASPERONI, CESETTI, MARIANI e CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le notizie che sono state fornite dall'amministratore delegato delle Cartiere Miliani nel corso dell'incontro svoltosi il 23 febbraio 1999 presso l'Assindustria di Ancona sono estremamente preoccupanti perché di fatto disattendono l'impegno principale che si era assunto l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di presentare un piano di rilancio industriale;

di fatto si tratta solo di un piano di riduzione degli organici e di una mera ristrutturazione di alcune parti dei servizi del gruppo industriale, mentre non sono state affrontate le altre questioni, quali la strategia industriale di gruppo, la sua possibile collocazione sul mercato della privatizzazione, le condizioni della stessa, le ipotesi di riconversione di una parte delle produzioni, l'individuazione dei settori di sviluppo;

a questo punto la sensazione che si ha è che si sia perso del tempo inutilmente, aggravando la situazione economico-finanziaria del gruppo, senza avere ancora definito in modo trasparente un disegno strategico che — come chiesto da oltre due anni anche dagli interroganti al Governo — consentisse il rilancio autonomo del gruppo Cartiere con grazie per lo sviluppo e l'occupazione;

le resistenze sinora registrate da parte dell'amministrazione dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e le ipotesi ora annunciate fanno temere che si possa verificare la peggiore tra le ipotesi che te-

mevamo: il depauperamento del gruppo industriale Miliani che, privo di qualsiasi seria prospettiva, potrebbe finire con l'essere facile preda di qualche operazione speculativa;

a seguito delle misure annunciate, le organizzazioni sindacali e gli enti locali hanno deciso una serie di iniziative di lotta anche per scongiurare la perdita di circa quattrocento posti di lavoro; si tratterebbe, secondo le forze politiche democratiche, delle amministrazioni locali e del consiglio regionale Marche di un ulteriore gravissimo terremoto che colpirebbe le comunità di Pioraco, Castelraimondo e Fabriano, già interessate dai noti eventi sismici del settembre 1997 —:

quali urgenti interventi intenda intraprendere il Governo per ottenere garanzie affinché si creino le condizioni perché investitori affidabili possano intervenire per un serio intervento di rilancio e non solo di ridimensionamento del gruppo per garantire l'occupazione e la possibilità di sviluppo delle zone interne delle Marche proprio mentre è in atto uno sforzo gigantesco per sanare le ferite provocate dal terremoto. (3-03514)

(2 marzo 1999).

GALDELLI, GRIMALDI e NESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le Cartiere Miliani di Fabriano rappresentano una realtà significativa nel panorama industriale marchigiano e nazionale per motivi non solo legati alla tradizione, ma anche e soprattutto per il ruolo che esse hanno e possono continuare ad avere nell'ambito del settore cartario italiano e soprattutto per quello che significano nel territorio, come realtà occupazionale e sociale, territorio, peraltro, fortemente colpito dal terremoto;

l'azienda attraversa da alcuni anni una crisi dai contorni oscuri. È stata acquistata dal Poligrafico dello Stato da circa

un ventennio. Negli ultimi quindici anni, gli amministratori del suddetto ente le hanno costruito attorno, per la verità, in maniera molto discutibile, una rete di società operanti in campi diversi senza però dotarla del capitale necessario. A ciò va aggiunto il fatto che gli investimenti sono stati fatti ricorrendo a finanziamenti ordinari, la qual cosa ha comportato una grave crisi di liquidità dovuta anche a risultati gestionali certamente non brillanti;

nel corso dell'esercizio 1998 sono stati sostituiti sia il presidente del Poligrafico, sia il consiglio di amministrazione delle cartiere. I nuovi dirigenti hanno provveduto in un primo tempo a liquidare o vendere alcune consociate (Nwt, Naco e Cellulosa calabro) e a ripianare una parte dell'indebitamento;

recentemente l'amministratore delegato ha comunicato alle organizzazioni sindacali un piano di ristrutturazione che prevede essenzialmente il dimezzamento dell'occupazione, la cessione di attività e unità produttive sane, prestigiose e suscettibili di sviluppo, (quelle operanti nei settori dell'autoadesivo e del non tessuto), il fermo della produzione dell'autocopiante e la esternalizzazione di alcune funzioni. Tale piano è aggravato dalla precedente dichiarazione del presidente del Poligrafico di non considerare più funzionale al *core business* del Poligrafico stesso la produzione della carta, facendo così intendere di voler cedere la proprietà delle stesse cartiere;

il piano dell'amministratore delegato è stato considerato inaccettabile dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla regione Marche, dai sindaci dei comuni interessati. La comunità locale non può accettare di perdere centinaia di posti di lavoro e non può permettere che si metta a repentaglio l'autonomia delle cartiere;

i comunisti italiani che sono parte fondante della maggioranza e del Governo, ritengono che altro debba essere il piano e il percorso per rilanciare le cartiere: il Poligrafico dello Stato dovrà continuare a

svolgere il ruolo di azionista al 51 per cento; il piano industriale dovrà contenere un percorso volto a modificare l'organizzazione e la stessa cultura aziendale, la difesa dei livelli di occupazione, un programma di investimenti di notevole entità;

il sistema paese dovrebbe dotarsi di una politica industriale in un settore così importante per l'economia, l'occupazione e l'informazione —:

quali siano le indicazioni, gli obiettivi e gli impegni che il Governo intenda assumere al fine di dare una soluzione positiva al grave problema sopra descritto. (3-03515)

(2 marzo 1999).

(Sezione 6 — Chiusura di caserme)

DALLA ROSA, STEFANI, VASCON, LEMBO, RODEGHIERO e FONGARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è in corso un piano di ristrutturazione logistica delle forze armate connesso alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo di difesa;

negli ultimi mesi, organi di informazione locali e regionali hanno ripreso più volte dichiarazioni di soggetti che, a vario titolo, citando spesso fonti ufficiose del ministero della difesa o del Ministro stesso, lasciavano intendere che la caserma Monte Grappa di Bassano (Vicenza) sarebbe stata chiusa entro il 31 dicembre 1998, provocando la conseguente definitiva chiusura dell'ultimo presidio militare alpino dell'intera provincia di Vicenza;

tali voci non sono mai state smentite in maniera ufficiale e, negli ultimi giorni, sono apparse nuove e contrastanti illusioni su tema —:

se, alla luce del piano di ristrutturazione logistica delle forze armate, il Ministro possa dare una risposta definitiva, certa ed ufficiale sul futuro della caserma

Monte Grappa di Bassano, anche per mettere fine a facili e molto spesso demagogiche strumentalizzazioni. (3-03516)

(2 marzo 1999).

(Sezione 7 - Ricostruzione delle zone colpite dal disastro idrogeologico nel maggio 1998)

ANTONIO RIZZO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno conincarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

gli impegni assunti dal Governo, a seguito del disastro idrogeologico che ha

colpito nel maggio 1998 Sarno, Bracigliano, Quindici, San Felice e Canello in Campania, sono stati disattesi;

150 vittime, decine di abitazioni distrutte, 80 ettari di terreno coltivato spazzato via, crollo dell'ospedale in Sarno: questo il bilancio dell'alluvione —:

per quando siano previsti l'avvio della ricostruzione, visto il grave ritardo dei lavori per la messa in sicurezza del territorio, la costruzione del nuovo ospedale in Sarno e gli aiuti vitali per le aziende agricole, gli agricoltori ed i proprietari dei fondi alluvionati. (3-03517)

(2 marzo 1999).